SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1367)

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(PASTORINO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1978**

## Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro sperimentale di cinematografia è stato istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419.

Le finalità istituzionali dell'ente riguardano l'espletamento di corsi professionali di formazione e di aggiornamento e la conservazione, presso la Cineteca nazionale, di tutti i films di lungo e corto metraggio ammessi a godere delle provvidenze contemplate dalla legge n. 1213 del 1965, nonchè l'acquisizione nella misura più ampia possibile di tutti i films di valore artistico, culturale, sociologico, al fine di incrementare la diffusione e l'elevazione della cultura cinematografica.

Le finalità istituzionali dell'ente riguarmente delineate dal nuovo statuto recentemente approvato, frutto di un'ampia e proficua intesa avvenuta tra le espressioni più significative del mondo culturale, operativo e del lavoro dello spettacolo, che intende dare un notevole impulso ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adeguandoli alle tecniche più avanzate nel campo dei mezzi audiovisivi.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, ha riconosciuto l'ente tra quelli necessari, comprendendolo tra gli enti culturali e di promozione artistica elencati nella tabella allegata alla legge stessa.

Il patrimonio immobiliare e tecnologico dell'ente, valutabile in decine di miliardi, rischia di essere irrimediabilmente compromesso per gravi carenze sia nella manutenzione ordinaria sia nello stesso aggiornamento degli impianti e delle attrezzature, al cui alto costo l'ente non è in grado di far fronte

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

con le proprie disponibilità finanziarie attualmente ancorate al contributo ordinario che lo Stato eroga annualmente al Centro sul fondo di cui all'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965.

Il predetto contributo, nonostante il recente aumento disposto con legge 10 maggio 1976, n. 344, si è rivelato già del tutto inadeguato ad assicurare anche l'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale.

In particolare è stata accertata l'esigenza di provvedere ai seguenti lavori:

1) installazione di una gabbia di protezione dalle scariche atmosferiche nel teatro di posa e di altre apparecchiature di sicurezza nello studio televisivo, al fine di assicurarne l'agibilità, il cui costo è stato presuntivamente indicato in lire 80.000.000;

2) rinnovo delle attrezzature tecniche dello studio televisivo, del « parco » macchine da ripresa e da registrazione e completamento dell'impianto di sincronizzazione e di doppiaggio, il cui costo complessivo è stato indicato in lire 190.000.000. Trattasi in effetti di strumenti tecnici di cui l'ente ha assoluta necessità per assicurare lo svolgimento dei corsi ordinari e speciali adeguandoli alle tecniche più avanzate;

3) rinnovamento dell'intero impianto elettrico, con un costo totale di circa lire 50.000.000;

4) costruzione di nuovi cellari per la Cineteca nazionale e trasferimento su supporto ininfiammabile di numerose pellicole infiammabili il cui costo si aggira intorno a lire 300.000.000. Al riguardo si rammenta che l'ente è tenuto per legge alla conservazione di tutte le copie dei films di lungo e corto metraggio ammessi a godere delle provvidenze contemplate dalla legge n. 1213 del 1965.

L'intervento straordinario dello Stato non può essere inferiore a lire 600.000.000.

Va infine sottolineato che altri enti pubblici operanti nel settore della cinematografia, quali l'Ente gestione cinema e le società nello stesso inquadrate, hanno potuto avvantaggiarsi di un intervento finanziario dello Stato per il rinnovamento degli impianti.

Inoltre, le stesse industrie tecniche private hanno potuto ottenere la concessione di mutui a tassi agevolati, per la rinnovazione e manutenzione degli impianti e il loro aggiornamento tecnologico, sui fondi a tal fine previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per il Centro sperimentale, invece, nessun intervento dello Stato in tal senso si è reso sino ad oggi possibile.

Pertanto il proposto disegno di legge, con il quale viene prevista la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000, e che corrisponde d'altronde ad un preciso interesse dello Stato per la conservazione di un bene pubblico di notevole importanza professionale, sociale e culturale, si rende urgente ed indilazionabile.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso un contributo straordinario di lire 600 milioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e per l'ampliamento dei locali adibiti alla conservazione del patrimonio filmico della Cineteca nazionale.

Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.